


Gli Statuti di Bologna del 1288. Una ricerca storica in chiave attuale



A pag. 2 | *A pag. 12 una antologia*
la presentazione della ricerca. | *esemplificativa di rubriche e brani*

Traduzione e commenti a cura di Rolando Dondarini
Trascrizione dei testi a cura di Lucia Franceschini
Trascrizione e traduzione degli indici a cura di Roberto Sernicola

Gli Statuti di Bologna del 1288

Una ricerca storica in chiave attuale

La ricerca sugli statuti di Bologna del 1288 ha preso le mosse dalla convinzione che la conoscenza della storia e del suo patrimonio di fonti, vicende ed esiti valga soprattutto ad assumere consapevolezza sulle cause e le premesse delle realtà odierne. Documentarsi su passaggi significativi del passato porta a disporre di una fondata capacità critica e di comprensione nei confronti dei processi evolutivi in atto e delle conseguenti possibilità di progettare quanto più coscientemente, responsabilmente e autonomamente il proprio futuro individuale e collettivo in un tornante della storia in cui ogni grande scelta è destinata a ripercuotersi sulla qualità di vita delle generazioni future e rischia di divenire irreversibile. La disponibilità di un codice completo di statuti bolognesi emanati in un contesto particolarmente problematico consente di affrontare il tema oggi controverso della sussistenza delle norme che sovrintendono la società civile.

Motivazioni e attese

Ogni forma di comunità e di convivenza comporta necessariamente e automaticamente l'adozione di comportamenti conformi secondo prescrizioni e prassi almeno teoricamente accettate da tutti i componenti del gruppo. È quindi la vita sociale che ha generato e genera l'insieme delle norme che compongono il Diritto; quelle stesse norme che a seconda dei tempi, dei luoghi e delle circostanze sono state promulgate, rese note e diffuse attraverso modalità di trasmissione e di comunicazione orale, come le consuetudini, oppure per mezzo della stesura e della revisione di codici scritti di leggi, statuti e regole (1).

Non occorre scomodare grandi pensatori, filosofi o politologi per spiegarlo. Siamo tutti consapevoli che la nostra libertà trova un limite invalicabile in quella di coloro che ci vivono accanto e che con noi sono parte di una società complessa e articolata nella quale, secondo i principi faticosamente affermatasi nei sistemi democratici, si deve consentire a ciascuno di vivere ed operare assecondando i propri bisogni e le proprie aspirazioni, ma senza arrecare danno agli altri o precluderne analoghe attese. Di conseguenza in ogni istante della nostra esistenza dobbiamo conformarci ad una serie di disposizioni che limitano e indirizzano i nostri comportamenti: a quelle che dobbiamo rispettare quali unità vitali della società civile, si aggiungono quelle indotte dall'appartenenza alle categorie e ai gruppi che la compongono. Il rispetto delle une e delle altre costituisce la condizione basilare per godere dei diritti che derivano da tali appartenenze.

Parrebbero constatazioni ovvie, ma non ci si può nascondere che oggi sempre più spesso anche le direttive più generali vengono messe in discussione non solo e non tanto per i loro contenuti specifici, ma per la loro stessa vigenza; il mito tanto diffuso della *deregulation* come fattore di efficienza ne è una dimostrazione.

Di fronte a simili dubbi – e al di là delle ipotetiche tentazioni di lasciarsi influenzare in negativo da circostanze particolari o personali che episodicamente ci possano costringere a sottostare a vincoli sgraditi ed eventualmente a sanzioni e ammende – è opportuno chiedersi quali ne siano le motivazioni reali, ripartendo dalle domande elementari sulla ragion d'essere e sull'utilità della promulgazione, della permanenza, della revisione e dell'eventuale cassazione delle prerogative, delle restrizioni e delle ingiunzioni codificate in leggi, statuti, regolamenti.

Affiorano così interrogativi apparentemente ingenui e banali, ma che costringono a risalire alle radici e all'essenza delle normative che adottiamo quasi sempre in maniera irriflessa.

Se le normative sono necessarie per garantire una vita sociale ordinata, chi sovrintende a un simile ordine sociale?

E chi può stabilire entro quali limiti si debbano impedire e circoscrivere privilegi, abusi e



prevaricazioni?

Le regole sono funzionali ai sistemi autoritari o a quelli pluralisti e democratici?

E dunque, chi oggi le contesta e le vorrebbe limitare, lo fa per un sincero anelito alla maggior libertà possibile o per altri interessi e aspirazioni?

Saper rispondere a queste domande in definitiva significa essere consapevoli di un'importante posta in gioco nel dibattito politico attuale.

Volendo abbozzare le prime grossolane risposte, si può affermare che la discriminante fondamentale che consente di distinguere l'essenza e la funzionalità di un apparato normativo è data dalle sue finalità implicite ed esplicite. Sia nei regimi autoritari che nei sistemi in cui al predominio economico si riconosce un analogo potere politico - come in tutti i casi di presenza di signorie fondiarie - esso è indirizzato a conservare e tutelare le forme egemoniche e a reprimere ogni possibilità di perturbazione dell'assetto sociale e politico. Nei sistemi pluralisti e in quelli in cui si riconoscono a tutti gli stessi diritti e doveri indipendentemente dal censo e dal livello sociale, esso tende a garantire le stesse opportunità per tutti i componenti della società, secondo un analogo equilibrio tra diritti e doveri. Benché si tratti di una distinzione molto sommaria, se ne può trarre una considerazione apparentemente banale: gli apparati normativi del primo tipo sono di applicazione più agevole perché assecondano gerarchie e supremazie già vigenti nella realtà dei rapporti umani, mentre al contrario quelli dei sistemi a base egualitaria e pluralista si attuano nella difficoltà di contrastare e annullare le disparità socioeconomiche.

In ogni caso chi dispone di una rilevante supremazia reale dovuta a un predominio economico, o politico, o militare non ha interesse a promulgare norme che limitino le proprie prerogative e i propri privilegi; in pratica tanto più un potere è concentrato e dispotico tanto meno sente il bisogno di distinzioni e di deroghe. Pertanto da sempre i detentori di poteri coercitivi tendono ad ammettere le poche norme che sanciscono la propria preminenza e a concedere codici più articolati solo dietro efficaci pressioni da parte delle altre componenti della comunità. Non a caso in tutti i contesti storici le prime promulgazioni di codici legislativi e normativi sono spesso scaturite da trattative seguite a rivendicazioni e petizioni presentate e imposte ai precedenti fulcri del potere da gruppi più ampi e subalterni (2).

Occorre poi chiedersi se e quanto i sistemi normativi mantengano attualità ed efficacia nel tempo, dato che uno degli addebiti che più frequentemente si muovono ai codici del diritto è quello di nascere già vecchi, quali riflessi e contromisure rispetto all'evoluzione delle esigenze e dei comportamenti reali. È la questione che riaffiora puntualmente ogni volta che si affronta il tema dell'emendabilità della Costituzione, rispetto alla quale le posizioni conservative rischiano di apparire aprioristiche e immotivate.

Anche in questo caso una prima sommaria risposta è data dall'osservazione delle finalità essenziali e originarie dei vari apparati normativi che porta necessariamente a distinguerne le componenti stabili e irrinunciabili da quelle variabili e da aggiornare.

Le costituzioni e gli statuti custodiscono e conservano i pilastri portanti di ogni sistema politico e di ogni sodalizio, cioè quei principi e caratteri indelebili a cui si debbono conformare tutte le altre componenti normative. È quindi molto raro potervi riscontrare parti da emendare e da aggiornare, dato che le loro affermazioni non possono e non debbono dipendere dalle evoluzioni interne al sistema.

Altro discorso per i provvedimenti legislativi e per i regolamenti che sono generati dall'esigenza di disporre di condizioni e di procedure utili a conseguire gli scopi di qualsiasi sodalizio; dovrebbe infatti sussistere uno stretto rapporto tra necessità e finalità da un lato e le norme che si redigono per perseguirle in concreto dall'altro; tanto che per adeguarle ai cambiamenti di condizioni e contesti occorre verificarne periodicamente la loro rispondenza con la realtà. Pertanto per un sistema normativo efficace e aggiornato non dovrebbero mai essere applicate o lasciate vigenti direttive e disposizioni che si imponessero a dispetto delle esigenze reali. Non a caso per qualsiasi codice statutario la parte invariante è costituita dalle finalità e dagli obiettivi, mentre a mutare dovrebbero essere le norme applicative e regolamenti.

Da quanto detto si comprende come tutta la storia del Diritto riveli e offra spunti di riflessione che possono assumere un particolare rilievo allorché si rischia di perdere il senso delle grandi scelte che l'hanno contraddistinta fin dalle origini e il significato del patrimonio di elaborazioni e codificazioni che



sta alle spalle degli attuali ordinamenti.

Percorso metodologico

Per riflettere sui concetti elementari e basilari che sottendono l'origine, lo sviluppo, la conservazione e la trasformazione di ogni insieme di norme può essere utile risalire a contesti cronologici, spaziali e politici nei quali nel progettare, redigere e applicare nuovi apparati normativi si vollero affrontare in modo innovativo le questioni fondamentali della convivenza civile, introducendo codici basati sull'uguaglianza dei soggetti.

Il medioevo in ampia sintesi appare come il travagliato periodo in cui in un limitato quadrante del mondo - quello dell'Occidente europeo - dallo sconvolgimento del precedente ordine imposto dall'Impero Romano si passò gradatamente a nuove compagini politiche e territoriali: quelle che, sopravvivendo ai ripetuti tentativi di riagggregazione di imperi sovranazionali, avrebbero portato alla formazione e al consolidamento delle nazioni europee. Non si può in proposito ignorare come in tal senso passi decisivi e spesso precoci si siano compiuti proprio in Italia sia con l'edificazione delle città-stato centrosettentrionali sia coi tentativi di razionalizzazione dei sistemi di governo delle compagini centromeridionali. Dai diversi contesti si contribuì al parziale superamento delle strutture giuridiche e di potere a base personale (sistema vassallatico/beneficiario, signorie fondiarie) sulla strada della riconquista di un diritto e di una struttura politica a base territoriale e tendenzialmente egualitaria: quella che contraddistingue la gran parte degli stati del mondo attuale. In quel quadro di riassetto delle società sotto leggi e regole comuni, hanno svolto un ruolo rilevante gli statuti di gruppi e comunità fornendo risposte collettive al bisogno di partecipazione e di autogestione.

È presumibile che nei processi di ricomposizione delle società urbane i primi codici di comportamento e di reciproco riconoscimento e tutela, vigessero - per quanto non scritti - nei gruppi legati da comuni interessi economici e professionali, ovvero presso coloro che esercitavano lo stesso mestiere. Dovettero essere questi i prototipi degli statuti corporativi che avrebbero sancito gli assetti interni, i doveri e i diritti, le forme di tutela e di cooptazione nell'ambito delle associazioni d'arte e delle altre aggregazioni sociali.

Furono poi gli organi di autogoverno degli stati cittadini ad adottare proprie specifiche normative, quando la loro prima formulazione si rese necessaria e opportuna per regolare la convivenza di comunità in pieno sviluppo, in cui si manifestava l'esigenza di fissare riferimenti e norme vincolanti, sancite dall'approvazione degli apparati comunitari. In tal modo si stabilirono funzioni e regole, imposizioni e divieti in relazione ad ogni aspetto della vita sociale, prefissando le competenze delle cariche pubbliche e degli uffici amministrativi, i comportamenti leciti e illeciti, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, l'igiene e la viabilità, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse, la fiscalità e la spesa pubblica. A distinguere i nuovi corpi statutari comunali dalle norme - consuetudinarie o scritte che fossero - già in uso da tempo presso alcune associazioni di mestiere, fu l'ampiezza della loro destinazione che nell'ambito del territorio (*districtus*) comunale assumeva un valore generale e pubblico, tanto da suscitare tra i dottori del diritto scalpore e perplessità. Conferendosi spazi di autodeterminazione gli statutari medievali non regolamentavano soltanto i comportamenti delle comunità interessate, ma erodevano e sottraevano capacità normativa alle tradizionali fonti legislative. È per questo che per lungo tempo le promulgazioni statutarie trovarono resistenze e opposizioni presso quei giuristi che riconoscevano alla sola autorità imperiale il diritto di emanare leggi. Ciò non impedì che spesso tra dottori del diritto e statutari si passasse dalla diffidenza alla convergenza, anche in ragione del forte declino di prestigio e di efficacia dell'autorità imperiale: tanto che molti dottori contribuirono alla stesura e alla revisione di codici statutari.

Le leggi municipali che gli organi degli ordinamenti comunali cittadini concepirono e redassero dalla fine del XII secolo furono almeno in parte una conseguenza dell'allargamento della loro base partecipativa ottenuta dai ceti emergenti dopo prolungati contrasti e recriminazioni nei confronti delle cerchie aristocratiche.

La "stagione" statutaria che coinvolse tutte le realtà comunitarie italiane a partire dalla fine del XII, fu per Bologna come per molte altre città-stato un periodo essenziale per l'affermazione dell'interesse



pubblico su quello privato. Le leggi municipali o statuti piegarono lo *ius commune* alle necessità contingenti e ai comportamenti pratici, ma ciò non significò che si limitassero a gestire la quotidianità. La loro essenza fu per l'appunto quella di tradurre in pratica una nuova etica politica basata sulla sostanziale uguaglianza di fronte alla legge, cioè quel ristabilimento del diritto a base territoriale che doveva prevedere una legge uguale per tutti all'interno degli stessi confini amministrativi, superando il diritto a base personale che per necessità e per semplificazione aveva prevalso in tutti i secoli antecedenti del Medioevo, come conseguenza dell'arrivo di nuovi popoli i cui vincoli interni erano alla base delle coesioni e delle fedeltà.

È per questo che si può affermare che nella sperimentazione degli stati cittadini italiani, e in particolare a Bologna – data la presenza dello Studio – si concepirono ed applicarono alcune delle basi legislative, normative e amministrative essenziali nello stato moderno.

In questo quadro si collocano anche gli statuti emanati a Bologna nel Duecento.

Quelli del 1288 non furono i primi, ma rivestono un particolare rilievo perché si collocano al culmine della mobilitazione antimagnatizia delle componenti produttive e popolari della comunità cittadina e rivelano in molteplici punti l'intento polemico e di parte che ne derivavano.

Il loro particolare interesse nel contesto di una rivisitazione dei moventi e delle risultanze di un apparato normativo è dato da una serie di motivi che si introducono brevemente in vista di ulteriori approfondimenti.

1) Furono redatti a qualche decennio di distanza dalle prime leggi municipali che il Comune di Bologna aveva promulgato per rendere effettivo e sancire un potere pubblico che gli consentisse di imporre comportamenti comuni a tutti i residenti del suo territorio.

2) Tra le loro motivazioni esplicite vi era la volontà di mettere in ordine e revisionare le promulgazioni precedenti. La loro stesura si impose pertanto come un'esigenza di rispondenza e di efficacia, sollevando problemi e contraddizioni che già le prime verifiche sui codici precedenti avevano evidenziato.

3) Pur cercando di mantenere la veste di una normativa a tutela degli interessi generali, accentuarono e sancirono la supremazia di una delle due fazioni in cui si divideva la comunità bolognese: quella dei guelfi capeggiata dai Geremei, a scapito di quella ghibellina capeggiata dai Lambertazzi.

Dunque un codice abbastanza vicino ai prototipi di inizio Duecento da mantenere alcune delle motivazioni originarie, ma redatto in tempi e contesti sufficientemente distanti per registrarne i difetti maggiori; dichiaratamente volto al perseguimento di equilibrato ordine sociale, ma minato in partenza da una parzialità che, per sancire l'affermazione della fazione vincente, stava sottoponendo le sorti dell'intera comunità ai vincoli della guida di un partito unico.

Sono tutti temi che inducono a riesaminare concetti essenziali anche per trattare delle normative attuali e legati a parole chiave come *regole, partecipazione, responsabilità, etica, ordine pubblico, convivenza, intolleranza, parzialità e conflitti*.

Infine, data l'ampia gamma di argomenti che trattavano, le superstiti codificazioni normative offrono importanti indizi sui più svariati aspetti della vita cittadina del tempo: le questioni relative all'ordine pubblico, alle attività produttive e commerciali, all'igiene, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio urbano ed edilizio, pubblico e privato.

A titolo di esempio negli statuti di Bologna del 1288 le settantadue rubriche nel **decimo libro** – *Regolamento urbano e lavori pubblici da fare e da mantenere* – promulgarono prescrizioni e divieti riguardanti l'igiene pubblica, la manutenzione dei condotti idrici e fognari, delle chiuse e delle mura, delle piazze e delle strade, dei ponti e dei pozzi; con norme antincendio e antinquinamento. Tra esse di sicuro interesse quelle che impartivano disposizioni sulla costruzione dei portici.

In particolare la **decima rubrica** - *Sull'obbligo di tenere le vie e i portici sgombri* – il cui contenuto è ben più articolato di quanto lascia supporre il titolo, dato che contiene sia norme di salvaguardia dell'igiene pubblica e di prevenzione e repressione di forme di inquinamento, sia prescrizioni sulle modalità e sulle



misure per l'edificazione dei portici.

Sullo sfondo lascia intravedere l'animazione e il relativo disordine della vita quotidiana in una vivace città medievale.

«Ordiniamo che nessuna persona getti vinaccia o letame o cavalli o asini o carni morte o altre immondizie entro le circole della città di Bologna né dei fossati della circola o della città e chiunque l'avrà posto sia tenuto a levarlo e a farlo spostare e se non l'avrà fatto sia punito in venti soldi di bolognini per ciascuna volta e non di meno sia tenuto a toglierlo e a farlo collocare.

La stessa pena la subisca chiunque porterà o faccia portare a scuoiare un cavallo, un mulo, un asino, un cane, una gatta o un altro animale presso il ponte della via Aposa o nell'Aposa qui vicino alla via per la quale si va a santa Maria in Monte e a san Michele in Bosco. E la stessa pena la subisca chiunque alcune delle predette sporchie o qualche altra porterà o farà portare in curia o presso la curia di alcuni frati o persone religiose.

[Lo] affermiamo anche se qualcuno farà alcunché delle predette cose dal ponte della Fossa Cavallina della strada di san Vitale nel fiume Savena fino al ponte di Ralta di strada san Donato.

Inoltre che nessuno ponga a macerare il lino o la canapa nei fossati della città o della circola né nell'acqua del canale da Casalecchio in giù attraverso il canale fino al porto del canale né da detto porto in giù per tutto il canale navigabile.

Inoltre [lo] affermiamo per il ramo del Savena che viene in città sotto pena di venti soldi di bolognini per ciascuno e per ogni volta e si possa portare via il lino e la canapa impunemente».

Si passava poi a stabilire le dimensioni dei portici (3):

«Inoltre decretiamo che tutti i portici o travi di portico delle case della città, dei borghi e dei suburbi siano dell'altezza di sette piedi almeno dalla terra in su non scavando terra (4) a pena e bando di dieci lire di bolognini per chiunque contravvenisse e per denuncia fattagli o comando o annuncio fattogli entro i quindici giorni prossimi venturi. Inoltre che i portici della città o dei suburbi siano tenuti sgombri in modo che chiunque possa andare e venire, a meno che non vi siano delle scale nel qual caso possono esservi liberamente; se vi siano sia senza impedimenti per quattro piedi dalle colonne da portico oltre le scale o al banco (basamento) del muretto senza inganno e siano sgomberati fin tanto che – sia che vi siano scale o banco o colonne o non – rimangano tutti i portici sgombri per quattro piedi in modo che chiunque possa uscire liberamente in strada e liberamente entrare nel portico. E chi contravverrà paghi in nome del bando cento soldi di bolognini e non di meno sia tenuto a sgombrare. E nessuno tenga sotto il suo portico carri, pali né stanga davanti al suo portico che non sia in alto almeno sette piedi da terra a pena e bando per qualunque contravvenente e per ogni volta di venti soldi di bolognini».

Sullo stesso tema ancora più interessante appare la cinquantaduesima rubrica dello stesso decimo libro che, per quanto breve, rivela la motivazione fondamentale che ha reso Bologna la città dei portici. A partire dal XIII secolo anche qui come in altri comuni cittadini si vollero impedire le invasioni di suolo pubblico con cui in precedenza si erano edificati i portici, ma, mentre altrove si proibirono nuove edificazioni, a Bologna si impose addirittura che si continuassero a costruire portici sul frontestrada degli edifici, non più ovviamente sul suolo pubblico, bensì su quello privato, dove peraltro doveva essere consentito il transito di tutti. Con questa inversione di competenze e di uso degli spazi porticati - dal suolo pubblico invasato dall'uso privato, al suolo privato che diveniva di uso pubblico - si ottenevano molteplici scopi. L'utilità degli spazi protetti veniva estesa affinché a giovare non fosse più soltanto il proprietario dello stabile, ma tutta la comunità; contemporaneamente, con la spettanza privata della proprietà, si scaricava su di essa sia l'onere della costruzione sia quello ben più gravoso, significativo e prolungato della manutenzione.

Sui portici da farsi nella città e nei borghi:

«Stabiliamo che tutti i soggetti e i sottostanti agli ordinamenti del comune di Bologna che abbiano nella città o nei borghi case o casamenti senza portici che sono soliti avere portici, tali portici se non sono stati fatti siano tenuti a fare e a completare, cioè ciascuno per la sua facciata con un'unica sponda del muro verso il casamento a pena e bando ad arbitrio del podestà, se poi si siano fatti siano mantenuti in perpetuo a spese di coloro dei quali sono i casamenti predetti».



Primo bilancio e prospettive

In conclusione con questa ricerca sulle motivazioni e sulle modalità di quelle remote normative comunitarie si è potuto verificare come già allora per un'equilibrata convivenza civile si dovessero conciliare e limitare gli interessi privati e circoscritti con quelli più generali e pubblici, facendo prevalere questi ultimi nei casi di reciproca incompatibilità. Si tratta di una constatazione che acquista particolare rilievo negli attuali frangenti in cui le tentazioni e le suggestioni di segno opposto rischiano di compromettere un patrimonio di secoli di sperimentazioni in cui si sono succeduti sviluppi e fallimenti, progressi e arretramenti nel nome di una continua ricerca di equilibrio tra diritti e doveri. Tale acquisizione può essere un antidoto alla perdita collettiva di senso e di valore dei concetti fondamentali a cui si dovrebbe conformare una società democratica e pluralista; perdita a cui concorre fatalmente lo scorrere del tempo e l'acquisizione automatica e indolore di retaggi ereditati senza sforzo da precedenti ardui avanzamenti. Per riprenderne coscienza si è voluto risalire alle basi stesse di quelle conquiste e di quei progressi e rivedere sulla base del testo di uno dei codici statutari cittadini emanato in una fase di particolare turbolenza politica quali aspetti e argomenti vennero affrontati rilevandone intenti significativi e risultanze effettive, coerenze e contraddizioni, successi e fallimenti. Rintracciare coerenze e incongruenze con cui si procedette a promulgare dettami comuni può essere utile a riappropriarsi delle esigenze e elementari su cui si basano la convivenza e le sue norme.

Oltre i suoi esiti immediati, la ricerca sugli statuti di Bologna del 1288 punta dunque a suscitare una rinnovata attenzione per l'attualità politica e sociale, legando il patrimonio storico e la sua conoscenza ad una maggiore capacità di scelta e di consapevolezza e quindi ad un più alto grado di libertà e di responsabilità.



Scheda riassuntiva della ricerca

La ricerca si compone della trascrizione, della traduzione e del commento di una parte rilevante del codice statutario di Bologna promulgato nel 1288.

Complessivamente tale codice annovera 673 rubriche suddivise in 12 libri.

Di questi 12 libri se ne sono tradotti integralmente 7 scelti in base alle finalità della ricerca.

Numerosi altri brani tradotti dagli altri libri sono stati allegati al commento che ha riguardato per una visione generale la totalità di tali libri e nel dettaglio le rubriche dei libri tradotti.

Gli indici delle 673 rubriche sono stati trascritti e tradotti integralmente.

La trascrizione in latino di ampie porzioni del codice si è resa necessaria come ultima fase per garantire un criterio scientifico condiviso dagli studiosi in materia e in particolare dal *Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative* (vedi sito in rete *De Statutis*) che raccomanda che le edizioni dei codici statutari debbano compendiare traduzioni solo a fronte delle trascrizioni dei testi originari per consentire a lettori e studiosi di interpretare e tradurre tali testi. D'altronde è particolarmente insidioso proporre solo le traduzioni dal latino medievale che, come noto, nella sua evoluzione verso il volgare, non presenta le certezze delle concordanze del latino classico e propone spesso vocaboli tratti dall'uso e da forme dialettali che non sono stati sempre menzionati e interpretati nei dizionari della “media latinitas”. Per tali motivi si è scelta una traduzione letterale che comporta la conservazione di forme sintattiche e lessicali originali, spesso ostiche alla lettura.

Il lavoro è pertanto suscettibile di ulteriori approfondimenti e di un eventuale completamento, soprattutto in relazione ai titoli e al testo degli statuti non interamente trascritti e alla loro congruenza.

Tuttavia già allo stato attuale presenta numerosi spunti di riflessione per considerazioni sulla realtà attuale.



Note

(1) Con il termine Diritto si intende l'insieme di *regole o norme di comportamento* a cui si debbono attenere tutti componenti di una comunità. Tale insieme è teso a garantirne l'ordine sociale e disciplinare i rapporti tra i suoi membri. Le regole che lo compongono sono *generali* poiché vi sono tenuti tutti i soggetti della collettività e *astratte*, in quanto forniscono modelli teorici di comportamento.

A cercare di regolare i comportamenti sono le *norme giuridiche* che secondo il loro contenuto si distinguono in: *prescrittive o di condotta*, quelle che vietano o impongono determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti ad una società;

sanzionatorie, quelle che indicano agli appositi organi dello Stato le punizioni da applicare nei confronti di coloro che violano le norme prescrittive;

organizzative, quelle che assegnano competenze, ruoli e funzioni agli organi dello Stato indicando le relative procedure. Il Diritto si può ripartire in base ad alcune peculiarità: il *contenuto*; gli *interessi protetti*; le *materie regolate*.

In base al *contenuto* il diritto viene diviso tra *diritto oggettivo* e *diritto soggettivo*.

Nel *diritto oggettivo* è compendiato l'insieme delle norme giuridiche imparziali e uniformi che regolano i comportamenti dei singoli e la vita della comunità.

Il *diritto oggettivo* viene di solito distinto in diritto *pubblico* e diritto *privato*:

quello *pubblico* è rivolto a regolare la formazione, l'organizzazione e l'attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati;

quello *privato* interviene a disciplinare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.

Il *diritto soggettivo* è la facoltà di ogni persona di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico e in base alle norme del diritto oggettivo.

In base agli *interessi protetti* il diritto si riparte in:

diritto pubblico costituito dalle disposizioni inderogabili poste a tutela degli interessi dell'intera collettività che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità.

diritto privato che regola i rapporti tra i componenti della comunità sia sul piano personale sia su quello patrimoniale. Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo se il singolo richiede l'intervento di un giudice.

In base alle *materie regolate* il diritto si ripartisce in:

diritto costituzionale che comprende le norme essenziali ed i principi fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Tali norme e principi sono contenuti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali;

diritto civile che comprende le norme che riguardano l'esistenza dei soggetti, le capacità e le possibilità giuridiche che essi hanno di utilizzare le risorse economiche; in particolare, il diritto civile disciplina i diritti *reali* (quelli che ogni soggetto può vantare rispetto ai beni materiali e immateriali) e i rapporti di *obbligazione* (posizioni soggettive rispetto ad un vincolo giuridico, come ad. es. il contratto). Inoltre, disciplina la tutela del soggetto nei confronti delle eventuali offese che colpiscono la sua sfera giuridico-patrimoniale;

diritto penale: comprende quel complesso di norme con le quali lo Stato, mediante avvertenze promulgate e rese pubbliche, prevede specifiche sanzioni o *pene* per punire determinati comportamenti che vengono definiti *reati* in quanto contrari ai fini da esso perseguiti. Il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni più idonee alla difesa dei valori socialmente rilevanti e dei beni;

diritto amministrativo: ordina nel rispetto della Costituzione e delle leggi, l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti e organi - la cosiddetta Pubblica Amministrazione - regolandone le competenze, i poteri, l'organizzazione, il funzionamento, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i rapporti con i singoli cittadini;

diritto commerciale: disciplina le azioni di coloro che svolgono professionalmente attività economiche e di coloro che interagiscono in questi rapporti commerciali quali le imprese e le società;

diritto processuale: comprende le norme che regolano e disciplinano i diversi procedimenti condotti al cospetto dei giudici in merito alle controversie sull'applicazione del diritto civile, penale e amministrativo.

Le fonti del Diritto attuale

Nel nostro ordinamento con l'espressione *fonte del diritto* si indicano sia gli atti e/o i fatti che generano o contengono norme giuridiche sia i mezzi attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza dei diversi soggetti di uno stesso ordinamento.



Pertanto secondo la loro *funzione*, le fonti del diritto si distinguono in:

fonti di produzione, atti che contengono norme approvate dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.);

fonti di cognizione, comunicazioni formali e pubblicazioni ufficiali attraverso le quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza dei soggetti (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano la legislazione);

Le principali fonti dell'ordinamento giuridico italiano, ordinate secondo il criterio della gerarchia delle fonti, sono le seguenti:

Costituzione;

Leggi costituzionali;

Leggi ordinarie;

Atti aventi forza di legge;

Decreti legge;

Decreti legislativi;

Leggi regionali;

Regolamenti dell'esecutivo;

Regolamenti degli enti locali;

Consuetudini.

È infine necessario ricordare che, accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall'adesione della Repubblica Italiana all'Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.

Oggi generalmente condivisa, la sommaria classificazione appena esposta è la risultante di interpretazioni e di schematizzazioni emerse solo a seguito delle diverse e successive trasformazioni e ratifiche che nella storia politica del nostro paese hanno portato ad un ordinamento sempre più complesso, articolato e sofisticato attraverso la convergenza e la parziale cassazione dei diversi particolarismi giuridici precedenti. Si è trattato di un lunghissimo processo sviluppatosi negli ultimi due millenni a partire dalle promulgazioni e dai retaggi del diritto romano, passando per i codici romano barbarici, per le giurisdizioni signorili e feudali, per il diritto consuetudinario, per le leggi e le norme dei regni meridionali, degli stati cittadini e regionali e di quelli preunitari, fino alla sempre più intensa attività del Regno d'Italia e della Repubblica.

Comprensibile quindi che i diversi libri e le rubriche degli statuti medievali presi qui in esame non fossero stati redatti esattamente in base alle categorie sopra esposte, ma secondo precedenze e graduatorie rispondenti alle attese e alle prassi del periodo che spesso mescolavano norme prescrittive, sanzionatorie e organizzative, oppure diritto privato e diritto pubblico, o diritto civile e diritto penale, etc. Ciononostante tali categorie consentiranno di rilevare ancor meglio differenze e analogie, soprattutto in relazione ai moventi e alle attese dei promulgatori. Si rende così possibile e opportuno selezionare ed estrarre spunti tematici di richiamo all'attualità, come quelli relativi alla convivenza e a tutti i suoi aspetti, compresa la necessità di controllo dell'ordine pubblico e dell'igiene urbana, della tutela e della salvaguardia del territorio e delle competenze e delle deleghe per applicare le norme.

(2) Semplificando e banalizzando, a chi dispone di forza è funzionale la conservazione della legge del più forte; pertanto tendenzialmente l'introduzione di regole punta a limitare tale preminenza.

(3) Queste normative erano stati man mano precisate nel corso del XIII secolo attraverso provvedimenti specifici e rubriche statutarie in cui si dettarono anche le misure minime di larghezza e di altezza e alcune delle modalità costruttive. Infatti già nel 1211 si dovette intervenire fissando la larghezza minima delle strade e stabilendo che i nuovi portici non dovessero sorgere sul suolo pubblico. Da allora le normative si fecero sempre più esplicite e vincolanti sancendo che i portici fossero da edificare su suolo privato, ma aperti all'uso pubblico. Disposizioni emanate nel 1250 e nel 1259 obbligarono i proprietari a mantenerli sgombri da qualsiasi oggetto di intralcio alla libera circolazione a piedi o a cavallo e stabilirono l'altezza minima in 7 piedi (2,66 m). Nello stesso periodo fissando i limiti tra spazio pubblico e privato (*libri terminorum*) si cominciò ad ottenere l'allineamento dei fabbricati sul fronte strada, ma soprattutto dei lati interni dei portici che così si affiancarono gli uni agli altri rendendo uniformi i tratti continui sui lati delle vie per le quali la loro presenza si avviò a divenire l'aspetto architettonico più caratterizzante.

(4) Sette piedi corrispondono a m. 2,66; la norma è presente anche negli statuti del 1250 (*Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, «Monumenti storici pertinenti alle province della Romagna», s. I (Statuti), voll. 3, Bologna 1869-1877, I, p. 188)



Sommario quantitativo della ricerca

Trascrizione in latino

Liber I	66063 caratteri
Liber II	140034 caratteri
Liber III	90910 caratteri
Liber VIII	25688 caratteri
Totale	322695 caratteri per 174 cartelle

Traduzione in italiano

Libro I	135025 caratteri
Libro II	288069 caratteri
Libro III	105030 caratteri
Libro VIII	24077 caratteri
Libro X	85899 caratteri
Libro XI	47927 caratteri
Libro XII	71672 caratteri
Traduzione delle rubriche	60986 caratteri
Totale	818685 caratteri per 442 cartelle

Testi di commento

Testo di commento	346562 caratteri
Presentazione	30564 caratteri
Totale	377126 caratteri per 204 cartelle
Totale cartelle	820

Trascrizione e traduzione degli indici a cura di Roberto Sernicola

Trascrizione dei testi in latino a cura di Lucia Franceschini

Traduzioni e commenti a cura di Rolando Dondarini



Antologia esemplificativa di rubriche e brani

Doveri, responsabilità e controllo delle cariche pubbliche a partire dal podestà

Una volta scelto e nominato, il podestà era responsabile in solido dello svolgimento del suo mandato, tanto che si prevedeva che una parte del suo salario rimanesse presso il massaro del comune fino al completamento della verifica (sindicato) a cui il podestà veniva sottoposto dopo il termine del suo incarico, nell'eventualità che dovesse rifondere danni arrecati da lui o dai suoi ufficiali.

LIBRO PRIMO

[Rubrica III] *Sull'avvento di un signor podestà. Rubrica*

Si sancisce che quando un certo podestà dovesse venire alla reggenza della città di Bologna, debba venire nel corso dei dieci giorni prima del giorno di avvio del suo incarico con tutto il suo seguito di giudici, guardie, notai e venti berrovieri. E mentre verrà indichi al rettore della città di Bologna quale giorno farà ingresso in città e, quando sarà entrato in città acceda alla chiesa del beato Pietro e dopo venga alla piazza del comune di Bologna: e prima che scenda da cavallo egli o qualcuno del suo seguito, sia tenuto a giurare di reggere egli stesso come signor podestà la città di Bologna in buona fede e secondo il giuramento dello stesso. E i giudici e le guardie dello stesso e il notaio similmente dovranno giurare di condurre i loro incarichi secondo la forma del giuramento degli stessi, e di custodire gli statuti e le riformazioni del comune e del popolo bolognese e di giurare agli statuti sanciti, non aggiungendo o mescolandovi alcuna parola in cambio, con frode o qualche artificio. E sia tenuto ad essere ospitato con tutto il suo seguito nel palazzo del comune di Bologna e non altrove per i detti dieci giorni e per tutto il tempo del suo mandato e per dieci giorni finito il [oltre la fine del] suo incarico per la verifica (*sindicatu*) di lui stesso e del suo seguito. E [ciò]sia seguito puntualmente.

[Rubrica IIII] *Sul giuramento del signor podestà.*

Giuro io podestà della città di Bologna per Dio onnipotente, e suo figlio unigenito signore nostro Gesù Cristo Dio vero, e lo Spirito Santo e per la santa gloriosa madre di Dio, e sempre Vergine Maria, e per i quattro vangeli proprio dei quali tengo nelle mani questo libro, e per i santi arcangeli Michele e Gabriele, di svolgere con pura coscienza e con ogni impegno, fatica e attenzione, senza dolo e senza inganno alcuno, l'incarico della podesteria a me conferito dal comune e dal popolo di Bologna e che sia condotto da me e dal mio seguito per tutto il tempo del mio incarico con buona fede, reggendo e comandando e salvaguardando il comune e gli uomini della città di Bologna e del distretto. E che sono sostenitore della santa fede e della chiesa cattolica ed apostolica. Inoltre sentitamente che a nessuno nè diedi nè darò nè promisi nè sono impegnato a mandare nè manderò attraverso me o altro alcuna cosa in occasione di detta dignità della podesteria a me concessa. E che continuamente starò in detto incarico con tutto il mio seguito cosicchè non starò fuori dalla città e del distretto di Bologna io nè qualcuno del mio seguito più di dieci giorni, se non per affare del comune di Bologna, il quale affare sia esposto in consiglio, neanche per dieci giorni senza la volontà del consiglio del popolo bolognese. Nè andrò ad alcun incarico di alcun'altra città o terra nè alcuno del mio seguito per tutto il tempo del mio mandato e della verifica. Giuro anche di conservare le leggi e il diritto e fare conservare a me e ai soggetti del comune di Bologna e anche agli altri che da me lo richiedono in maniera giusta sempre conservando e facendo conservare, non attesa alcuna denuncia o protesta, tutti gli statuti contenuti in questo volume e le cose che in tali statuti sono contenute come furono stabilite e così come recitano alla lettera, senza alcuna glossa,



interpretazione, sottinteso o altro discernimento dedotto e respinto ogni appello e frapposizione di nullità. Salvo che laddove alcuni statuti parlassero in genere maschile si traggano al femminile, se dal diritto possono esser tratti e dove in particolare di femmine non si fa menzione. E specialmente gli ordinamenti fatti dagli anziani e consoli del popolo, e dai consoli della società dei notai e dai sapienti da loro eletti, e dai signori due sapienti per ciascuna società delle arti e delle armi, del cambio e della mercanzia, che sono stati riformati nel consiglio e massa del popolo nel 1282, indizione decima, giorno 14 di agosto che godono del nome di *sacrati*. E gli altri ordinamenti che godono del nome di *sacratissimi* che furono fatti al tempo del primo incarico del signor Tebaldo Bruxati, un tempo podestà di Bologna, con tutte le altre riformazioni, addizioni, modificazioni, supplementi, dipendenti e occasionate da detti ordinamenti sacrati e sacratissimi [...*omissis*] in nessun modo derogando alla giurisdizione del signor capitano o del suo seguito, conservare, e mantenere e difendere il signor capitano nel suo ufficio e giurisdizione, e gli anziani e i consoli del popolo e delle società delle arti e delle armi, del cambio e della mercanzia del popolo e gli uomini delle stesse società che sono sotto gli anziani ad onore e buono stato del comune e del popolo di Bologna. Nè di fare altri ordinamenti o provvigioni da parte mia o da parte del mio seguito ma essere pago di quelli fatti. [...*omissis*]

Inoltre giuro di essere pago delle cose che a me gli statuti riconoscono che mi sia dato da parte del comune come compenso della mia potesteria, per me e per i miei giudici, guardie, notai e tutto il seguito, avendo e ricevendo trecentocinquanta lire di bolognini al mese e per conto del mese, da erogare ogni mese. Salvo che una parte del salario dell'ultimo mese debba stare e rimanere presso il massaro o depositario del comune di Bologna fino alla fine della verifica (sindicatus) su di me e sul mio seguito. Cosicché se accadesse che io o qualcuno del mio seguito sia condannato dai sindaci, tale condanna o condanne siano pagate con tale somma finché sia sufficiente. E se la condanna o le condanne si estendessero oltre tale quantità così depositata supplire del mio. E se ci sarà assoluzione, possa e debba percepire e avere detta somma, che il depositario e massaro che la stessa somma [ha] sia tenuto senza suo pregiudizio a darmi e a pagare. Nè mi sia lecito che sia concesso per me o per qualcuno del mio seguito o qualche altro o in occasione dell'elezione di qualche ufficiale o altro o che a me sia concesso o possa essere concesso o ad altri del mio seguito avere di più di detta ricompensa dal comune o da alcun altro in qualunque occasione, interpretazione o dispensa, o a proposito di carte, vernice, inchiostro, stoffe, banchi, sedie, olio, candele, stoppini, cera o di altre cose con qualunque nome siano chiamate per le scritture, gli atti, gli uffici o qualche altro utensile opportuno a me e al mio seguito durante detto mandato, in modo diretto o indiretto. Salvo che se accadrà che io o qualcuno del mio seguito incorresse in qualche censura o danno al servizio del comune, io debba essere sottratto e liberato a spese del comune di Bologna. E per detta ricompensa io e il mio seguito sia tenuto ad andare nell'esercito, cavalcate e ambasciate e qualunque altra andata, a fare le stesse qualunque cosa accadrà o al comune di Bologna piacerà, attraverso il contado e fuori, dovunque al comune di Bologna piacerà per tutte a mie spese e carico. Salvo che sia lecito a me e a chiunque del mio seguito che va in ambasciata del comune ricevere nel contado e fuori, senza frode, bevande, frutti di alberi, uve e cacciagioni che a me o a qualcuno del mio seguito fossero mandate. E non avrò io nè alcuno del mio seguito assiduità in qualche chiesa o ospedale o alcuna casa fuori dalla cerchia della città di Bologna o dentro. Nè farò uso di tali chiese, ospedali o case o con qualche abate o priore o rettori delle stesse o amministratori senza la licenza del consiglio se non fosse a causa di infermità, che Dio decida. [...*omissis*] Né terrò né permetterò che dimori nella città di Bologna o distretto finché sarò nel [mio] incarico un figlio o una figlia, un fratello, un nipote o un pronipote né i figli di fratello o sorella miei né alcuno della mia famiglia. [...*omissis*]

E se le cose predette non avrò fatto, pagherò del mio. [...*omissis*]. E di tutelare i beni del comune ovunque siano con vigilanza per mezzo del mio giudice e di recuperare da parte mia o del mio giudice quelli occupati, e [una volta] recuperati mantenerli secondo la forma degli statuti del comune e del popolo di Bologna. E di far pervenire i castelli e i fortilizi del distretto di Bologna che non sottostanno alla giurisdizione del comune di Bologna e farli custodire con fedeltà per il comune di Bologna. E sarò tenuto ad andare una volta durante il mio mandato a vedere i castelli e i fortilizi che sono nel distretto del comune di Bologna, con due degli anziani o dei consoli del popolo di Bologna e altri due sapienti così come parrà agli anziani e uno dei miei notai. E fare redigere in scritti se ciò sarà lì necessario per la custodia e la salvaguardia degli stessi e riferire in consiglio entro tre giorni dopo il mio ritorno. E



proporre ciò che sembrerà al consiglio da farsi in ciò che si trovasse necessario fare per la conservazione degli stessi castelli. [...*omissis*]

E nelle cause civili o liti procederò da parte mia e attraverso i miei giudici, secondo gli statuti del comune e le riformazioni del comune e del popolo di Bologna, dove gli statuti e le riformazioni parlano di esse altrimenti secondo le leggi e il diritto e l'uso e la consuetudine e la giustizia della città. E conserverò ogni giustizia. Né vieterò o a qualcuno del mio seguito o ad alcuno della città di Bologna o distretto che voglia parlarmi, o ad altri di loro ovunque io sia o siano nelle ore previste cioè dal rintocco della messa fino alla terza ed al rintocco della nona fino ai vesperi di San Pietro. Né permetterò che berrovieri o nunzi o qualcun altro respinga qualcuno che volesse venire in dette ore presso di me o il mio seguito. [...*omissis*]

E indenne sono e sarò da ogni lucro o acquisizione in occasione di questa podesteria o di qualsiasi altra occasione per tutto il tempo del mio mandato e dopo, cosicchè né io né alcuno del mio seguito da alcuna persona o comunità, chierici o laici o scolari, accetterò consegna, dono, prestito [...*omissis*]

E ho curato e curerò che quelli che mi assistono e tutti gli altri del mio seguito abbiano mani pulite, e se avrò trovato qualcuno del mio seguito che sbagli o lucri per sè o altri in qualche modo o truffa, o acquisire, lo espellerò dal suo ufficio e non di meno secondo l'entità del fatto o della mancanza lo condannerò personalmente e realmente. Starò anche per dieci giorni finito il mio mandato dopo l'elezione dei sindaci con tutto il mio seguito e ospiterò nel palazzo lasciato il mandato per il sindacato secondo la forma dello statuto che è sotto la rubrica sull'elezione dei sindaci, che è nel secondo libro e, finito il mio mandato, entro due giorni darò buona e idonea garanzia al comune di Bologna di stare al mio sindacato e di pagare la pena, se sarò stato condannato, o alcuno del mio seguito, e di osservare tutte le cose che nello statuto del sindacato siano contenute, fornendo fideiussori idonei fino alla quantità di venti e non di più. E pagherò qualunque cosa io o qualcuno della mia famiglia sarò o sarò stato condannato, e al tempo del sindacato di non giocare io né alcuno del mio seguito, né giocare permettere ad alcun gioco d'azzardo o biscazzeria di alcuno fuorchè alle tavole o a scacchi. E nel detto tempo non banchettare con alcuno della città di Bologna o distretto né permettere ad alcuno di banchettare con me o con alcuno del mio seguito né ricevere doni per me o altro né alcuno del mio seguito per sè o altro da qualcuno o qualcuna nella città di Bologna o del distretto. E sarò tenuto anche al tempo del sindacato a rispondere per i miei berrovieri se qualcuno di loro nel suo ufficio o in occasione di un loro incarico avesse sbagliato. Le quali cose tutte e ciascuna contenute nel suddetto giuramento siano ineccepibili e precisamente debba osservare. Se invero tutte queste cose e ciascuna non avrò osservato, riceva queste cioè la pena del taglione e nel tempo futuro nel terribile giudizio del grande Dio signore e salvatore nostro Gesù Cristo. E abbia parte con Giuda e la lebbra [...] e il tremite di Caino e inoltre sia soggetto per ogni statuto o capitolo di statuto o riformazione o capitolo di riformazione o capitolo di questo giuramento che non avrò osservato, o contro cui sarò venuto, alla pena di cento lire e ad altre maggiori pene che si trovassero ordinate in alcuni statuti, ordinamenti, provvigioni o riformazioni del comune o del popolo bolognese. E nello stesso modo con cui io giuro farò giurare il mio successore e il suo seguito, cioè i giudici, i soldati e i notai nella pubblica assemblea del comune di Bologna e nel suo insediamento nella piazza del comune di Bologna.

Il primo libro prosegue con i giuramenti degli altri funzionari, con le norme per le elezioni del consiglio e con quelle sull'obbligo di presenza dei consiglieri.

Limitazioni alla partecipazione imposte dalla fazione vincente dei Geremei escludendo dalle cariche pubbliche i Lambertazzi

LIBRO SECONDO

[Rubrica VIII] *Che i Lambertazzi non possono ricoprire alcuna carica né essere consiglieri.*

Milleduecentoottaquattro, dodicesima indizione, sabato primo luglio, il nobile uomo signor Gerardino



de Buschitis, onorevole capitano del popolo di Bologna fece convocare un consiglio del popolo e della massa del popolo della città di Bologna nel palazzo nuovo di tale comune al suono della campana e alla voce del banditore, nel quale consiglio su volontà degli anziani e consoli propose le cose sottoscritte, sulle quali a tutti chiese che si esprimesse un parere. In primo luogo se piaccia al consiglio e alla massa del popolo che nessuno che sia stato della parte dei Lambertazzi al tempo dei primi disordini e da detto tempo in qua e nessun padre, figlio o discendente dai suddetti o qualcuno dei predetti o fratello o figlio di fratello o discendente da un fratello dei predetti o di alcuno di loro, possa essere del consiglio del comune o popolo di Bologna, anziano o console, o intervenire ad alcun consesso del comune o del popolo di Bologna o avere qualche ufficio ordinario o straordinario, o qualche podesteria di sacco o di bandiera, o essere mandato in qualcuna o ad alcuna custodia per il comune o popolo di Bologna. E si intenda Lambertazzo chi talvolta sia stato scritto in qualche libro dei confinati di qualunque condizione, o in qualche libro dei banditi o dei ribelli per il partito dei Lambertazzi, o chi si sarà fatto cogliere in fallo in occasione della ruberia fatta al tempo dei secondi disordini, nonostante qualche statuto, ordinamento, riformazione, provvigione del comune o popolo, salvo le provvigioni fatte al tempo del signor Matteo di Correggio una volta podestà di Bologna. E chi in seguito avrà contravvenuto eleggendo qualcuno dei predetti contro la predetta forma, sia punito e sia condannato da detto capitano del popolo di Bologna a cento lire di bolognini. E chi fosse stato eletto contro la predetta forma e non avrà ripudiato o avrà ricevuto, o esercitato o per sé o per altro l'ufficio o ciò a che fosse stato eletto contro la predetta forma, sia punito e sia condannato a cento lire di bolognini. Salvo che le cose predette non abbiano luogo tra i frati di penitenza del partito dei Lambertazzi, che potranno avere gli uffici su volontà del consiglio del popolo. E se qualcuno dei predetti fosse stato eletto in qualcuno dei predetti casi contro la predetta forma si sia tenuti e si debba non accettarlo, ma ripudiarlo del tutto e rinunciare a quello al quale fosse stato eletto contro la predetta forma, che se ciò non avrà fatto non possa esercitare o avere quello a cui fosse stato eletto, e sia condannato e punito dal signor capitano a cento lire di bolognini senza remissione. E non di meno sia cancellato e sia rimosso dai libri e dai luoghi nei quali sia stato trovato contro la predetta forma, ed altri al loro posto siano obbligatoriamente eletti. Salvo che quelli che avessero giurato il partito della Chiesa e dei Geremei su volontà del comune abbiano e conseguano i benefici e i privilegi che possono avere e conseguire secondo la forma degli statuti, delle provvigioni, delle riformazioni del comune e del popolo di Bologna, fuorché nei casi sopra accolti. [... *omissis*]

Un intero settore degli statuti fu dedicato alle imposte.

Nel III libro tra le altre appaiono significative la rubrica sui dazi per i carri delle merci che giungevano in città e quella sulla gabella per compravendita di immobili.

LIBRO TERZO

[Rubrica VIII] *Sulla gabella da pagare per i carri carichi, le carrette, i birrocci e gli animali che entrano nella città di Bologna.*

Inoltre affermiamo che chiunque di qualunque condizione sia portasse qualche carro caricato o carretta nella città di Bologna o borghi di qualunque cosa o merce prima che entri in città o nei borghi in tale ingresso sia tenuto a pagare quattro denari piccoli per ciascun carro o carretta agli ufficiali della gabella o a quelli che avessero avuto competenza dal comune di Bologna; per un birroccio carico due denari; per ciascun animale carico un denaro, per ciascun animale carico di pietre cotte, gesso o calcina, o pietra per fare calcina o pezzi di gesso per fare gesso, due denari bolognini [...*omissis*]

Affermiamo poi che la gabella delle circle della strada di san Donato e della strada di san Vitale che è stata rilasciata al convento dei frati eremitani nella strada di san Donato nell'anno del Signore milleduecentottantacinque tredicesima indizione il diciassette aprile, da qui a quattro anni non sia richiesta dal comune di Bologna se non finito tale termine.

Aggiungiamo a questo statuto che nessuno che conducesse qualche carro di paglia nella città di Bologna o di fieno debba avere o tenere sotto tale paglia o fieno in detti carri bastoni o legname alcuno di traverso



delle scale, sotto pena di cinque soldi per ciascun carro e per ciascuna volta che si contravvenisse e la perdita della paglia e del fieno trovati sopra tali carri e in più a giudizio dei detti funzionari. E che ciascuno di detti carri sia di larghezza tra le scale dal lato superiore di tre piedi.

[Rubrica XVI] *Sulla gabella da pagare sui beni immobili.*

Stabiliamo che su tutte e le singole vendite di possedimenti come di terre, di vigne, di case e di casamenti e di qualunque altro bene immobile, e su tutte e le singole cessioni, donazioni, concessioni e alienazioni di beni immobili che coloro che danno, che cedono e alienano e gli stessi riceventi di dovunque siano e di qualunque condizione e stato siano, e qualunque parte per sé o per altro, entro il terzo giorno dopo il giorno della stipula del contratto, se sarà fatto nella città di Bologna o nei borghi, se invece nel contado entro quindici giorni dopo il giorno della stipula del contratto, siano tenuti a dare e pagare ai funzionari sulla gabella o agli aventi competenza dal comune due denari piccoli su ciascuna e per ciascuna lira di prezzo da cento soldi in su, ossia della stima dei beni venduti o a qualunque altro titolo alienati, cioè un bolognino per ciascuna parte. E se non si sarà pagato sulle cose predette, paghi a nome di bando sei denari bolognini chi dovesse pagare il quale per ciascun denaro bolognino, e il contratto non valga per quanto all'interesse dei non paganti la gabella. E queste cose abbiano luogo anche per tutti i contratti sulle cose predette che si faranno vicino nel contado di Bologna entro venti miglia.

La delazione come strumento di controllo e di repressione.

Nello stesso terzo libro la seguente rubrica attesta il ricorso sistematico alla delazione, incentivata con la corresponsione di metà delle ammende agli accusatori anche quando la denuncia veniva fatta in incognito. La delazione era contemplata anche per la gran parte degli altri reati anche se spesso l'accusa veniva sottoposta a verifica.

[Rubrica XXV] *Che i funzionari della gabella possano dare metà della condanna agli accusatori o ai denunziatori.*
Rubrica.

Decretiamo che i funzionari sulla gabella siano tenuti a dare metà delle pene che fossero fatte da loro e dei beni che requisissero, agli accusatori e ai denunziatori che nominassero o denunciassero in segreto o apertamente quelli che avessero fatto qualcosa contro gli ordinamenti o gli statuti dei funzionari sulla gabella secondo la forma degli ordinamenti sulla gabella.

Tutela e manutenzione dei beni del comune: in questo caso dei suoi mulini

[Rubrica XXXV] *Sulla manutenzione dei mulini per la macina.* Rubrica.

Innanzitutto tutti e i singoli mugnai addetti, o che saranno addetti ai mulini del comune di Bologna, debbano adattare o far adattare, mantenere e conservare i mulini ai quali saranno addetti, così che possano e debbano continuamente, di giorno e di notte, macinare. E se detti mulini o alcuno degli stessi stesse che non macinasse causa un difetto di qualche lavoro che si dovesse fare a qualche mulino, che il mugnaio omettesse di fare, e pertanto il comune di Bologna ne subisse un certo danno, quel danno totalmente debba essere rimborsato dallo stesso mugnaio, il quale danno sia stimato ad arbitrio dei funzionari e non di meno il mugnaio sia condannato ad arbitrio di detti funzionari.

Alcuni vincoli sull'edificazione di nuovi mulini e sulla macinatura

[Rubrica LII] *Sul divieto di costruire mulini nuovi.*

Ordiniamo che nel contado di Bologna nessuno debba costruire di nuovo qualche mulino nel fiume Reno o in altro fiume o in altra acqua, senza la volontà del consiglio del comune e popolo di Bologna. E



chi contravvenisse sia condannato per ciascun mulino e per ogni volta a cento lire di bolognini, e sia distrutto il mulino e se sarà stato un chierico o una persona ecclesiastica sia tolto dalla protezione del comune di Bologna e non di meno sia distrutto il mulino.

[Rubrica LIII] *Sul divieto di portare fuori dal contado di Bologna biade da macinare. Rubrica.*

Stabiliamo che nessuna persona debba portare o far portare alcuna biada per macinare fuori dal contado, sotto pena di venticinque lire di bolognini per ciascun contravvenente e ogni volta e della perdita delle bestie e delle biade. E chiunque possa denunciare e accusare i contravvenenti e abbia la metà del bando. E sia lecito a ciascuno poter togliere di sua autorità le biade a chiunque le porti contro la predetta forma.

[Rubrica LVI] *Sulle entrate dei mulini e delle gualchiere e sui proventi delle case e dei possedimenti e degli altri beni del Comune di Bologna. Rubrica.*

Ordiniamo che chiunque condurrà qualche gualchiera, mulino, casa, possesso o altro bene del comune di Bologna fornendo un certo reddito, sia tenuto a pagare entro il termine prescritto e se non ci fosse un termine prescritto sia tenuto a pagare entro due giorni dal giorno della stipula del contratto. Inoltre affermiamo che i mulini e le gualchiere del comune non possano essere concesse se non per un anno, finito il quale sempre tali mulini e gualchiere tornino al comune. Vogliamo anche che i mulini del comune non possano essere affittati se non ad affitto di frumento e non a denaro o altro compenso o affitto, e sia seguito esattamente.

Manutenzioni delle grandi infrastrutture a vantaggio della comunità. La chiusa di Casalecchio. Obblighi di contributi senza deroghe

[Rubrica LVIII] *Sulla manutenzione della chiusa del Reno.*

Ordiniamo che, siccome i mulini del comune di Bologna non possono macinare, né il naviglio essere navigato, se la chiusa del Reno non fosse mantenuta e difesa, col supporto della qual chiusa l'acqua necessaria scorre ai mulini e al naviglio, il signor podestà e il signor capitano con quattro degli anziani del popolo che ci saranno al tempo, e gli ufficiali che soprintenderanno al governo del naviglio e all'ufficio dei mulini del comune di Bologna, assolutamente ogni anno siano tenuti e debbano andare personalmente nel mese di luglio presso la chiusa del Reno e portare ed avere con sé uno o due buoni e validi ingegneri e osservare ed esaminare diligentemente tale chiusa e provvedere rigorosamente che se qualcosa si dovesse fare o operare a salvaguardia di tale chiusa, lo si faccia e si compia ogni opera necessaria a tale chiusa entro il mese d'agosto. Inoltre affermiamo che per la manutenzione di tale chiusa, i sommaroli o i conduttori dei mulini del ramo del Reno siano tenuti a pagare ogni anno per ciascun fusolo su ordine del signor podestà otto lire di bolognini sia che sia chierico o laico. Affermiamo poi che sia scelto un uomo valido e adatto che di giorno e di notte continuamente debba custodire e stare alla casetta che è davanti alla chiusa, che sia tenuto a dare acqua e a tenerla quando sarà opportuno, che tenga le chiavi di dette casette e porte e custodisca la chiusa, che non sia portato legname e che non sia bucata o lesa da alcuna persona e siano tenuti a provvedere che tutto il canale dove si dovesse fosse sgomberato. E denunciare ai signori podestà, capitano, anziani, e consoli e vietare a quelli che conducono pietre per fare calce di gettare sassi nel naviglio e denunci i contravvenenti. E far chiudere e sbarrare tutte le chiaviche che sono davanti al naviglio fuori dalla circla, affinché non sia rubata acqua, e fare tutte le altre cose che saranno necessarie a tale canale. E il signor podestà sia tenuto a condannare tutti i contravvenenti e sia scelto su delibera del consiglio del popolo e abbia un salario a discrezione di tale consiglio.

[Rubrica LX] *Sugli ecclesiastici che debbono contribuire ai lavori per la chiusa del Reno. Rubrica.*



Ordiniamo che se qualche capitolo, chiesa o prelado o alcun altra persona ecclesiastica avesse qualche mulino o parte di qualche mulino nel ramo del Reno che scorre dalla chiusa di Bologna, siano tenuti e debbano contribuire alle opere e ai lavori alla chiusa del Reno per la quota dei mulini e la posta del mulino. E il signor podestà e il signor capitano, ogni anno nel mese di luglio siano assolutamente tenuti a ricercare tutti i chierici e le persone ecclesiastiche che hanno qualche mulino o una parte in qualche mulino che sia nel ramo predetto e a richiedere loro che partecipino alle spese predette e se si rifiutassero di farlo, siano tolti dalla protezione del comune di Bologna.

L'ottavo libro fu dedicato per intero alla tutela e alla valorizzazione dello Studio e degli studenti. La seconda, la sesta e l'ottava rubrica ne sono degli esempi

LIBRO OTTAVO

[Rubrica II] *Su coloro che trattano o si organizzano o cospirano per trasferire lo Studio fuori della città di Bologna.*

Con questa disposizione edittale sanciamo che nessuna persona ecclesiastica o laica, scolaro, cittadino o forestiero osi o pensi o si accinga a fare setta o cospirazione o trattato per sé o per altro, tramite nunzio o lettere o qualunque altro modo con qualche persona ecclesiastica o laica, collegio o università, terra, comune o comunanza, riguardo allo studio della città di Bologna per trasferirlo in altro luogo o provocare qualcosa a causa della quale lo studio della città di Bologna possa essere rimosso. E che ciascun cittadino o abitante della città di Bologna non osi o presuma condurre scolari in altro luogo a favore dello studio di un altro luogo o di accompagnare qualche scolaro per detto motivo. E se qualcuno contravvenisse e venisse in possesso del signor podestà e del comune di Bologna, sia condannato a mille lire di bolognini; se poi non venisse preso dal signor podestà e dal comune di Bologna sia posto al bando permanente del comune di Bologna come traditore del comune e del popolo di Bologna, e dal quale per sempre non possa essere liberato né cancellato. E se tale bandito venisse in possesso del signor podestà e del comune di Bologna, venga punito con la morte entro il terzo giorno e tutti i beni di tale bandito siano confiscati e spettino al comune. E nella stessa pena incorrano il podestà e chiunque del suo seguito, il capitano e chiunque del suo seguito che osasse agire contro le cose predette.

Inoltre che nessuno che sia o sia stato dottore di leggi o di decreti o di decretali della città di Bologna in alcun modo o ingegno da oggi in avanti osi o pensi di recarsi a una qualche città, luogo o terra o comunità col motivo di essere scelto in qualcuna delle predette scienze. E chi contravverrà sia punito e condannato per ciascuna volta in mille lire di bolognini se sarà venuto agli ordini del comune; se poi non sarà venuto su ordine, sia bandito per sempre dal comune come traditore del comune e del popolo di Bologna e tutti i beni del medesimo siano confiscati, i quali vadano al comune.

E chiunque possa accusare sulle cose predette ed abbia dal comune di Bologna cento lire di bolognini se sarà stato chiaro al signor podestà riguardo a qualcuno che abbia contravvenuto a qualcuno dei predetti capitoli. Subisca la medesima pena chiunque abbia contravvenuto fra i detti dottori da due anni all'indietro, se non ritorni entro tre mesi dal giorno della pubblicazione di questo statuto e dimori continuamente nella città di Bologna.

[Rubrica VI] *Sui privilegi dei rettori degli scolari, che possono andare senza alcun impedimento dal podestà, dal capitano e dai loro funzionari. Rubrica.*

Stabiliamo che sia consentito ai rettori della comunità degli scolari di andare presso il signor podestà e i suoi giudici e gli altri del suo seguito ogni volta che parrà loro per le faccende della comunità predetta; e il podestà e chiunque del suo seguito con cui volesse parlare non possano impedire ai rettori di accedere a loro per questioni di tale comunità. E il podestà sia tenuto a ordinare alle sue guardie e messi e servitori che non vietino a tali rettori di non venire e possano parlare a tale signor podestà e a chiunque dei suoi funzionari per le faccende della comunità predetta. Inoltre affermiamo che a tali rettori sia



consentito accedere senza alcun impedimento di guardia o di messo o di alcun altro presso il signor capitano, gli anziani e i consoli del popolo di Bologna per questioni della comunità e per loro trattative e di tale comunità, per giusti e leciti negoziati e per loro offese. E se volessero avere un consiglio del popolo, i predetti capitano, anziani, consoli e consiglio siano tenuti a concedere a tali rettori, a pena e bando per ciascuna guardia o messo o per chiunque altro che impedisca o proibisca di dieci lire di bolognini e per ogni volta.

[Rubrica VIII] *Sui privilegi concessi agli scolari e alla generalità degli stessi per loro petizione, che sono nei dieci capitoli seguenti. Rubrica.*

Ordiniamo che se accadesse che sorga qualche discordia o rissa per la quale gli scolari perdessero qualcosa, ciò che sarà mancato sia restituito a loro pienamente dal comune di Bologna. Salvo che se il malfattore fosse rintracciato e fosse per pagare il diritto degli scolari contro questo tale malfattore e i suoi beni sia preservato il diritto a tale scolaro e sia considerato come un rimedio da parte del comune di Bologna. Inoltre che se l'alloggio in cui abitasse qualche scolaro bruciasse o fosse distrutto durante il tempo del suo affitto, che a tale scolaro il comune di Bologna conceda un alloggio conveniente fino al termine del tempo della conduzione di quell'anno nel quale accadessero tali cose. Inoltre che le tariffe degli alloggi vengano fatte ogni anno dal comune di Bologna da due uomini onesti da scegliersi da parte del comune e altrettanti da scegliersi da parte dell'università. I quali debbano giurare in presenza dei rettori degli alloggi di imporre le tariffe fedelmente. E se discordassero nella tariffa o pensione, il rettore della nazione di quello che volesse condurre l'alloggio, dirima la discordia e a suo arbitrio con due di loro sia deciso. E a questo privilegio delle tariffe lo scolaro in qualunque modo convenisse sul prezzo non possa rinunciare. Inoltre che gli affitti degli alloggi degli scolari siano pagati così come sono pagati dai cittadini che conducono altre case, essendo gli scolari cittadini e come cittadini in queste e nelle altre cose siano tenute. Così tuttavia che se qualcuno di tali scolari abbandonasse anzi tempo la locazione, pagato l'affitto, gli sia concesso un altro scolaro pari a lui al suo posto nello stesso alloggio. E in altro modo non possa essere proibito alcun alloggio e se sarà interdetto non valga l'interdetto. Inoltre che gli scolari possano comprare quanto, quando e da chiunque il grano ad uso proprio, nonostante qualche bando o divieto o delibera o statuto fatti o da farsi, né ai venditori si possa proibire con un divieto speciale o generale di non vendere a loro e una pena imposta per questo sia cassata da ora e in ogni momento. Inoltre che i contratti degli scolari, con chiunque fossero stipulati, e le loro ultime volontà abbiano pieno valore se saranno state fatte secondo il diritto comune, anche che siano carenti dell'ufficialità che sembrerebbero richiedere secondo il dettato di qualche statuto o del diritto municipale. Salvo che le cose predette non abbiano corso quando il contratto sia stipulato in occasione di gioco e salvi sempre i privilegi concessi agli scolari dalla vigenza di qualche statuto o delibera del comune o del popolo di Bologna. Inoltre che gli scolari possa avere quattro mercanti o prestatore. che mutuino loro del denaro, forestieri che siano del partito della Chiesa o guelfi. I quali mercanti o prestatori debbano essere rivelati e i loro nomi al signor podestà da parte dei rettori degli scolari. E non siano teuti i mercanti predetti ad andare nell'esercito o nelle spedizioni o guardia di qualche castello o fare sorveglianza di uomo. Inoltre che la comunità degli scolari goda del privilegio delle altre società del popolo di Bologna nell'acquisto del frumento e di altre cose dal comune, in modo che quando si venderà agli uomini di tali società frumento e altre cose, siano date e vendute anche alla comunità degli scolari si volessero averle e per lo stesso prezzo e con la stessa forma e modo con la quale o col quale si danno alle altre società del popolo ossia agli uomini di tali società. Inoltre che gli scolari siano cittadini e come cittadini gli stessi siano considerati e per cittadini siano reputati e le loro cose siano tutelate come [quelle] dei cittadini a difesa e a utilità degli stessi e delle cose degli stessi. Né essi né le loro cose siano trattenute o molestate in occasione di qualche rappresaglia concessa contro il comune delle loro città, terre o castelli o di un bando dato a tali terre, castelli, città. Inoltre che il podestà o il capitano di Bologna o qualcuno che faccia le veci non possano interdire o impedire in alcun modo lo studio vietando ai dottori di tenere le lezioni, o ordinando che tengano lezione contro la volontà degli scolari ossia della comunità. Salvo che i dottori di legge, se fosse necessario, possano andare come ambasciatori del comune. Inoltre affermiamo che nelle questioni degli scolari che hanno o avranno coi notai o i loro



fideiussori si proceda senza denuncia, dichiarazione, e il clamore di un procedimento, nonostante le feste. E lo stesso sia osservato per le questioni che sorgeranno tra cittadini o contadini e i notai o i loro fideiussori.

Il decimo libro fu dedicato per intero all'igiene pubblica e all'edificazione e manutenzione delle strutture urbane. Ecco alcuni esempi

LIBRO DECIMO

[Rubrica XVI] *Sul divieto di ostacolare il flusso delle acque, per effettuare lo spurgo. Rubrica.*

Inoltre che nessuno impedisca il corso dell'acqua piovana o di altra acqua solita correre nella fogna o androna. Né alcuno possa impedire che sia pulita una androna o fogna. E chi contravverrà sia punito per ogni volta in quaranta soldi di bolognini.

Inoltre affermiamo che tutte le androne che abbiano cessi sopra loro, che abbiano capo alle vie e che comodamente possono essere condotte alle fogne comunali, debbano essere condotte a spese di quelli che abbiano cessi sopra dette androne.

Inoltre affermiamo che le cloache che scorrono lungo il muro nel quale è il cesso siano tenute chiuse con pareti o un muro, affinché i liquami dopo che saranno in terra non siano visti o appaiano lungo le vie pubbliche o le piazze. E se si aprissero a causa dello spurgo siano chiuse entro il quarto giorno da quelli che l'avranno fatte aprire.

Inoltre affermiamo che tutte le androne e i cessi che fossero presso la piazza non siano aperti dal lato inferiore cosicché possa uscire nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Inoltre affermiamo che ove fossero più persone ad avere cessi su un'androna, siano tenute una volta all'anno a far[la] spurgare e lavare dall'acqua del Savena, se si può avere e si può condurre tale acqua da dove meglio può scorrere per strade e vie. E ciò stesso sia tenuto a farlo chiunque abbia una sua androna specifica, in modo che il vicinato non patisca le immondezze di tale androna. E se non si può avere l'acqua chiunque sia tenuto ogni due anni a far[la] spurgare. E il notaio del signor podestà sia tenuto a farlo fare quanto sarà richiesto, sotto pena di cinque lire di bolognini per ciascuno e per ogni volta.

Inoltre provvediamo che ogni padrone o padroni di qualche casa, che abbia un androna o un cesso o parte di un'androna e sia aperta in capo di tale androna o male murata, cosicché il fetore arrivi ai passanti o agli abitanti lì vicino, sia condannato in venticinque lire di bolognini se, fatta la denuncia da parte di chiunque, entro il terzo giorno non sarà chiusa o murata così e tal in modo che il liquame o il fetore non esca.

Inoltre ordiniamo che nessuno che abbia qualche cesso sopra un'androna getti o faccia gettare l'acqua di un bagno in essa o altra acqua raccolta o spazzatura o rusco e chiunque contravverrà paghi in nome del bando venti soldi di imperiali tante volte quante contravverrà.

Inoltre che in qualche androna di alcuno che non sia larga almeno un piede e lunga almeno quattro piedi non possa né debba essere alcun cesso, a meno che sia all'esterno del suo muro di un piede del suo terreno e se avrà un piede fuori dal suo muro potrà liberamente fare dei cessi e tali androne debbano essere chiuse all'esterno dall'estremità a ciò affinché la predetta non si possa fare a torto e danno di alcuno. Le quali tutte e singole cose il podestà sia tenuto a verificare assolutamente ogni settimana attraverso il suo notaio che sovrintende all'ufficio del fango.

[Rubrica XXV] *Sulle selciate da fare e da mantenere.*

Stabiliamo che chiunque abbia una selciata davanti alla casa sia tenuto a mantenerla e se si rovinasse la facciano rifare a loro spese dopo che sia stata rovinata, a pena di venti soldi per ogni volta.

Inoltre affermiamo che se si dovesse fare qualche selciata o rifare davanti alle case che sono sopra un terreno altrui, che debbano essere rifatti o fatti a spese del padrone di cui è il terreno per metà e di colui



che ha l'edificio per l'altra metà ed abbia luogo per i chierici e per i laici e se fosse chierico o persona ecclesiastica e non volesse partecipare alle cose predette sia tolto dalla protezione del comune di Bologna.

Su ciò eccepiano che i frati degli apostoli del borgo delle Lame non siano tenuti a fare selciate o vie. E affermiamo che le selciate devono essere fatte uniformi e piane così che cavalieri e pedoni possano transitare senza pericolo, sotto la stessa pena, e quelle che sono difformi siano uniformate a richiesta di chiunque.

Inoltre affermiamo che le selciate che sono in testa della vie debbono essere mantenute ed essere rifatte quando fossero rovinate da coloro che possiedono le case angolari in testa delle stesse vie, invece le altre selciate che fossero in altro luogo per la città o per il borgo che sembrano essere in pubblico siano mantenute e si rifacciano da parte di quelli che hanno case intorno a tale selciata posta in pubblico, fin dove si estende alcuna casa pubblica nella facciata o dai vicini che siano consueti fare o mantenere in questo modo la selciata per il comune di Bologna.

Inoltre affermiamo che se qualche via rimanesse da selciare o non sia stata selciata nella città di Bologna o borghi e se fosse favorevole la maggior parte dei vicini di quella contrada che si deve selciare, si faccia lì la selciata e a ciò siano chiamati i vicini di quella contrada da parte del notaio del signor podestà preposto alle selciate altrimenti non siano chiamati se non come è stato detto.

Inoltre affermiamo su quelli che abbiano qualche corte o trivio comune che se la maggior parte fosse in concordia di selciare la stessa o le stesse che gli altri siano chiamati a selciare così come si decida di fare e sia fatto come sia fatto dal notaio che presiede a detto ufficio: chiunque tuttavia in ciascuno dei predetti casi sia dispensato per quel tempo che non si possano trovare le pietre.

[Rubrica XXX] *Sulle vie e gli altri lavori da farsi da parte delle vicinie.*

Stabiliamo che se una certa vicinia tutta o in gran parte fosse d'accordo per fare una certa via o sull'adattarla o sul ripararla nella città di Bologna o borghi o per spurgare androni o per adattare fogne, per riparare o fare di nuovo o selciate o qualche altra opera da fare, che di questo modo la vicinia possa scegliere in concordia una o più persone tra se stessi o altro per fare quella opera sulla quale sarà d'accordo la maggior parte della vicinia. E il signor podestà o il suo notaio preposto alle strade o alle selciate sia tenuto su richiesta di uno o più eletto in questo modo a costringere tutti i vicini a contribuire a tale lavoro così come un eletto in questo modo gli avrà condotto da esporre.

[Rubrica XXXIII] *Sulla custodia delle circle della città. Rubrica.*

Ordiniamo che le circle della città di Bologna e le posterle debbano essere sorvegliate in modo che alla custodia di ciascuna posterla e circla rimangano sempre di notte almeno due custodi e di giorno almeno uno e abbia ciascuno per suo compenso ventotto denari per ogni giorno e tutte le volte che non saranno trovati come si è detto tali custodi a tale custodia, sia condannato ciascuno di loro per ogni volta in venticinque soldi di bolognini. Salvo che se abbandonassero fraudolentemente la sorveglianza siano puniti ad arbitrio del signor podestà.

[Rubrica XXXXI] *Sull'incarico dei frati che presiedono ai ponti e agli altri lavori da fare intorno alla città e ai borghi, a spese del Comune di Bologna. Rubrica.*

Stabiliamo che i frati di penitenza che saranno designati ai lavori e ai ponti e agli altri lavori da farsi a spese del comune di Bologna nella città di Bologna o intorno alla città e ai borghi siano tenuti ogni quindici giorni a provvedere ai ponti che sono sulle fosse della città e delle circle e agli altri che sono nei borghi e nei suburbi della città di Bologna e ovunque trovassero che alcuni esigano qualche restauro o lavoro per mantenere tali ponti e senza sporco ciò lo riferiscano davanti al signor podestà o al suo vicario e il signor podestà o il suo vicario siano tenuti a dare aiuto e consiglio agli stessi frati e a far dare il denaro a loro necessario per fare i predetti lavori e abbiano per loro salario per ogni giorno in cui saranno stati a far lavorare per ciascuno di loro tre soldi di bolognini e se accadesse che qualche lavoro debba essere fatto a



spese del comune in città o fuori siano tenuti a farlo fare in buona fede facendo fare buone opere e solide e durature. E sia seguito esattamente.

[Rubrica LII] *Sui portici da farsi nella città e nei borghi.*

Stabiliamo che tutti i soggetti e i sottostanti agli ordini del comune di Bologna che abbiano nella città o nei borghi case o casamenti senza portici che sono soliti avere portici, tali portici se non sono stati fatti siano tenuti a fare e a completare, cioè ciascuno per la sua facciata con un'unica sponda del muro verso il casamento a pena e bando ad arbitrio del podestà, se poi si siano fatti siano mantenuti in perpetuo a spese di coloro dei quali sono i casamenti predetti.

Il palio

LIBRO DODICESIMO

Rubrica XXV] *Sulla corsa del palio e del ronzino.*

Stabiliamo che tutti gli anni nel mese di giugno nella festa del beato Pietro apostolo si comprino otto braccia di scarlatta da parte del comune di Bologna e un'asta sopra la quale si ponga detto scarlatta, e si compri un gallo in modo che si spendano per le cose predette soltanto venticinque lire di bolognini per correre al bravio (ndr: con "**bravium**" si indicava il panno dipinto recante l'immagine del Patrono della città) o palio al quale bravio o palio corrano tutti i cavalli che vogliano correre in modo che nessuna cavalla possa correre, fatta prima la proclamazione per tre giorni prima della festa di san Pietro e si faccia detta corsa dal ponte del Reno fino al serraglio di porta Stiera cioè fino alle case un tempo del signor Rolandino de Romanzi. E il cavallo che correndo preceda gli altri cavalli e giunga al bravio, abbia tale scarlatta e chi sarà secondo abbia il gallo predetto. Inoltre affermiamo che nella festa del beato Bartolomeo apostolo nel mese di agosto da parte del comune di Bologna si comperi un ronzino, uno sparviero e un paio di guanti e una porchetta per le quali cose si spendano venticinque lire di bolognini, la quale porchetta debba essere arrostita se sarà il giorno della festività di san Bartolomeo in tale giorno nel quale si mangeranno le carni; altrimenti sia viva. Il quale ronzino e sparviero sia consegnato a quel cavallo che precederà correndo al bravio gli altri cavalli, e al secondo cavallo sia data la porchetta predetta. Del quale bravio la corsa debba essere dal ponte Maggiore fine alla croce del trivio di porta Ravennate. Al quale bravio possano correre tutti quelli che vorranno correre, premesso l'annuncio predetto. E affermiamo che chiunque abbia case di fronte alle corse predette sia tenuto e debba per due giorni prima che detto bravio si debba correre a sgombrare la strada di fronte al loro frontestrada da ogni legno e pietra e letame ed altra immondizia a pena e bando a chiunque contravvenisse di quaranta soldi di bolognini e il podestà sia tenuto a far bandire le cose predette. E affermiamo che nessuno debba ad alcun cavallo corrente o a quello che sarà sopra detto cavallo opporsi, né porre alcun impedimento né portare offesa, a pena e bando di venticinque lire di bolognini e più e meno a giudizio del podestà secondo l'entità del fatto. E affermiamo che tutti i cavalli che dovranno correre a tali bravi, siano scritti da uno dei notai speciali del signor podestà e nessun altro cavallo possa correre allo stesso bravio se non tra quelli che saranno stati scritti.

L'antenato del mercato della "Piazzola"

[Rubrica XXVI] *Sull'allestimento del mercato nel campo dei mercati. Rubrica.*

Stabiliamo che ogni giorno di sabato si faccia mercato nel campo del mercato, sia di cavalli che delle altre bestie il quale mercato duri fino all'ora dei vesperi di san Pietro. E chiunque sia tenuto ad andarsene da detto mercato all'ora predetta, e chi contravvenisse sia punito e sia condannato per ogni bue, cavallo o cavalla e vacca a cinque soldi di bolognini e per qualunque altro animali a dodici denari bolognini e per



fare tale partenza sia messo uno dei notai del signor podestà ogni giorno di sabato nella stessa ora dei vespri.

Controllo delle unità di misura a tutela del commercio

[Rubrica XXXVII] *Sugli staii e altre misure e sull'uniformare le misure delle botti alla misura tipo.*

Ordiniamo che il signor podestà entro due mesi dall'inizio del suo mandato sia tenuto coi sapienti che egli riterrà a provvedere e far sì che i sestari e i parametri siano tutti comuni e uguali a uno dei parametri e sestari di marmo del comune, dei quali uno è presso la croce della piazza del comune e un altro nella chiesa di San Pietro dell'episcopato e un altro nella porta Ravennate davanti alla croce di porta Ravennate e ai predetti stai di marmo o a uno dei predetti tutti gli stai e i parametri del comune, delle terre e delle singole persone della città e del distretto di Bologna che vendono e comprano debbano trarre, commisurare e adeguare. Lo stesso e nello stesso modo siano tenuti a fare per le brente e le misure del vino, equiparando a uno di detti stai di marmo del comune. Così tuttavia che gli stai con cui si vende il sale, i frutti, le cipolle, le rape, i navoni, il gesso e la calcina sia di altezza interna dello staio di nove once o dieci tutt'al più e che il frumento e il sale e il gesso sia scosso su richiesta del compratore; le cipolle invece, le rape, i navoni, le castagne e gli altri frutti siano misurati a richiesta del compratore, cioè che tre stai rasi siano una corba o che due stai colmi siano una corba. La calcina si venda a staio colmo. Inoltre che i castellati e i bigonci o mastelli debbano essere equiparati e tratti dalla brenta vera e giusta assunta presso lo staio di marmo del comune di Bologna, e che nessuna castellata minore di dieci corbe possa essere bollata. E che nessun contadino o carrettiere debba fare carico con una castellata minore di X corbe a pena e bando per ciascun carrettiere di tre lire di bolognini e perda la castellata e chiunque possa denunciare ed accusare, e abbia la metà del bando, e di predetta castellata, e le altre predette misure debbano esser bollate ed equiparate e bollate, e tratte da due frati di penitenza, uno dei quali sappia scrivere, e debbano ricevere ad utilità del comune di Bologna per ogni castellata dodici denari di bolognini e per brentatore quattro denari bolognini e da ogni staio quattro denari, e per ogni quartarola e mezza quartarolo due denari e per ogni altro saggio o mastello o barili quattro denari, e le predette castellate si comincino a bollare dall'inizio di agosto in poi ogni anno. E chi avrà adoperato contro il predetto dettato qualcuna delle predette misure sia condannato per ogni volta a cento soldi di bolognini e oltre a discrezione del signor podestà e sia bruciato il modello e chiunque possa accusare e denunciare i contraffacenti e abbia la metà del bando, e che il dazio della bolla dei predetti saggi peraltro non siano venduti né siano concessi in appalto o in altro qualunque modo, ma con la predetta forma e modo tale dazio si esiga da parte del comune di Bologna. E tutte le cose predette debbano essere osservate e mandate ad effetto e abbia ciascuno dei predetti frati in un anno per suo compenso e salario dieci lire di bolognini e non di più, e a condurre il predetto incarico rimangano i predetti ufficiali in scarania del comune di Bologna.

E sia seguito esattamente questo statuto in ogni sua parte.

